

*Circolare per i Clienti di studio***N. 10 del 31/05/2022****1) Smart-working: proroga della procedura semplificata**

Per effetto della conversione in legge del D.L. 24/2022 (cd. 'Decreto Riaperture') viene prevista la proroga al 31 agosto 2022 (in luogo del precedente termine del 30 giugno) della disposizione che consente ai datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata senza bisogno di stipula degli accordi individuali che sarebbero previsti dalle ordinarie norme vigenti

Pertanto resta esclusivamente l'obbligo di comunicare, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Nota bene: è probabile che tale proroga sia l'ultima di una lunga serie iniziata nel 2020, pertanto si raccomanda alle aziende che intendano utilizzare lo smart-working anche dopo il 31 agosto di contattare per tempo lo Studio in modo da definire i passaggi necessari per gli accordi individuali che saranno in futuro necessari per regolamentare l'uso dello strumento.

2) Stranieri con permesso per motivi di studio e rapporto di lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota 24 maggio 2022, n. 1074) ha fornito un'interpretazione restrittiva della norma che consente allo studente straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio di svolgere attività lavorativa part-time entro il limite settimanale di 20 ore e quello annuale di 1.040 ore. Il limite settimanale non può mai essere superato, pur rispettando il limite annuale. Quindi non sarà consentito superare il limite delle 20 ore settimanali nemmeno per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

3) Ferie del 2020 da godere entro il 30 giugno 2022

Ricordiamo che entro il prossimo 30 giugno dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2020, altrimenti entro il 20 agosto dovranno comunque essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute. La disciplina in materia di ferie è contenuta nel D.L. n. 66/2003 e prevede, in estrema sintesi, che due settimane di ferie debbano essere fruiti entro l'anno di maturazione (in modo ininterrotto se il lavoratore lo chiede e l'azienda può soddisfare tale richiesta) e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione. Pertanto le ferie del 2020 andranno godute entro il 30 giugno 2022. Solo le settimane oltre le quattro (ovviamente solo se previste dal CCNL applicato in azienda) possono esser monetizzate in busta paga.

Buona giornata e buon lavoro,

Dr. Leonardo Zambello